

 BIVER VERIFICHE	REGOLAMENTI	RG.01
	REGOLAMENTO GENERALE ISPEZIONI TERRE	

1. SCOPO, GENERALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3. DEFINIZIONI	3
4. PRINCIPI E RESPONSABILITA' DI BIVER	3
4.1 Indipendenza, imparzialità e trasparenza	3
4.2 Competenza	4
4.3 Riservatezza	4
5. IMPEGNI E DIRITTI DEL CLIENTE	4
6. IMPEGNI DI BIVER	5
6.1 Accreditazioni	5
6.2 Causa di forza maggiore	5
7. SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA	5
7.1 Richiesta del Cliente e definizione degli accordi contrattuali	5
7.2 Programmazione delle verifiche	5
7.3 Esecuzione ed esito delle verifiche	5
7.4 Trasmissione del Certificato di Ispezione e utilizzo da parte del Richiedente	6
8. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI	6
9. MODIFICHE AL REGOLAMENTO	6
10. CONDIZIONI CONTRATTUALI	6
11. RECESSO E SOSPENSIONE	6

RIFERIMENTI					
D.P.R. 462/01	CEI 0-14	DL 162/2019			
UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2020	UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2026	ILAC-P15:05/2020			
RG-01 ACCREDIA	RG-01-04 ACCREDIA	RG-09 ACCREDIA			
REVISIONI					
REV.	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROV.
0	04/04/2018	Emissione	RT Ugo Polini	RGQ Ugo Polini	DGE Luisa Cappella
1	12/04/2021	Inserita AREA I – Aggiornati riferimenti normativi – Specifica su riesame verbali ispezione e tempi di consegna – Invio comunicazione per esito negativo – Utilizzo del logo ACCREDIA	RT Ugo Polini	RGQ Marta Marilungo	DGE Claudia Marilungo
2	10/06/2021	Inserita modalità di presentazione dei reclami/ricorsi	RT Ugo Polini	RGQ Marta Marilungo	DGE Claudia Marilungo
3	21/02/2022	Aggiunte modalità di comunicazione aggiornamento RG01 – Specifica sui 5 giorni per gli esiti negativi – Aggiornamento delle norme	RT Ugo Polini	RGQ Marta Marilungo	DGE Claudia Marilungo

 BIVER VERIFICHE	REGOLAMENTI	RG.01
	REGOLAMENTO GENERALE ISPEZIONI TERRE	

4	12/12/2023	Revisione formale e sostanziale dei contenuti dell'intera procedura	RT Ugo Polini	RGQ Roberta Olivieri	DGE Claudia Marilungo
5	15/01/2025	Aggiunti impegni e diritti del cliente, modificate tempistiche di invio certificati negativi e definizione reclami e ricorsi	RT Ugo Polini	RGQ Roberta Olivieri	DGE Claudia Marilungo

 BIVER VERIFICHE	REGOLAMENTI	RG.01
	REGOLAMENTO GENERALE ISPEZIONI TERRE	

1. SCOPO, GENERALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce i principi e le procedure che regolamentano l'attività di verifica periodica e straordinaria degli impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V, degli impianti di messa a terra con tensione oltre 1000V e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, ai sensi del DPR 462/01 e s.m.i. e della Direttiva 11 marzo 2002, svolte da Biver in quanto Organismo accreditato da Accredia ed abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Documento descrive inoltre gli impegni, le responsabilità, i diritti e i doveri che disciplinano il rapporto tra Cliente ed Organismo.

Le verifiche di cui sopra sono ispezioni dirette a controllare le condizioni di sicurezza degli impianti elettrici ed il loro corretto funzionamento.

BIVER rende disponibile l'ultima versione aggiornata del Regolamento sul proprio sito web all'indirizzo <https://www.biververifiche.it>, presso la propria sede o su richiesta del Richiedente, provvede ad inviarne una copia in formato elettronico.

Le revisioni e gli aggiornamenti del presente regolamento vengono effettuati in conformità alle normative vigenti e al Sistema di Gestione della Qualità di BIVER e devono essere comunicati al cliente prima dell'attività di verifica. BIVER applica il presente Regolamento in conformità alle prescrizioni della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2026 e a tutte le prescrizioni ACCREDIA e viene applicato in maniera imparziale a tutti i clienti che utilizzano il servizio di verifica.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento è applicato da BIVER alle attività di verifica periodica e straordinaria individuate nel paragrafo precedente.

3. DEFINIZIONI

La terminologia utilizzata da BIVER nello svolgimento dell'attività di verifica è in accordo con i riferimenti normativi riportati a pag. 1 e al seguente documento normativo:

- UNI EN ISO/IEC 17000:2020 "Valutazione e conformità. Vocabolario e principi generali".

Valgono inoltre le seguenti definizioni:

- **Richiedente (o Cliente):** il proprietario o il Legale Rappresentante dell'impianto che presenta la richiesta per l'esecuzione di una verifica;
- **Ispettore (o Verificatore):** personale che svolge attività di valutazione della conformità;
- **Ispezione (o Verifica):** attività condotta mediante analisi documentali, strumentali, funzionali, ai fini di riscontrare la conformità a requisiti definiti mediante il riscontro di evidenze oggettive;
- **Responsabilità:** onere assunto o derivante dalla conduzione di un processo, dall'esecuzione di un lavoro, o dalla gestione di un incarico (o mansione) affidato e da svolgere con il dovuto impegno;
- **Reclamo:** manifestazione di insoddisfazione scritta, da parte di ogni tipologia di utente rispetto alla fruizione di un servizio erogato dall'Organismo e al suo operato.
- **Ricorso:** appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, avverso decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall'Organismo;
- **Contenzioso:** adito, da parte di Soggetti avente causa come sopra, a procedure legali a tutela dei diritti e interessi propri ritenuti lesi dall'operato dell'organismo.

4. PRINCIPI E RESPONSABILITA' DI BIVER

4.1 Indipendenza, imparzialità e trasparenza

La struttura organizzativa BIVER, il personale dipendente e gli ispettori, assicurano indipendenza e imparzialità sul proprio operato e in particolare sui giudizi espressi in merito alle valutazioni condotte nell'attività di verifica; garantiscono inoltre correttezza e trasparenza poiché si escludono pressioni interne o esterne, di carattere commerciale, finanziario o altro, che possano condizionare il lavoro svolto.

Il personale non è coinvolto in altre attività che possano creare conflitto con l'operato condotto da BIVER e quindi eludere i criteri di indipendenza, imparzialità e integrità professionale, inoltre il corrispettivo percepito dagli stessi non è in alcun modo dipendente dall'esito delle verifiche e non influisce negativamente sul corretto svolgimento della stessa in termini di qualità e durata.

BIVER concede pariteticamente a tutte le realtà, pubbliche o private, di accedere ai servizi di verifica periodica e/o straordinaria, senza alcuna distinzione di dimensione, appartenenza modalità organizzativa o numero di impianti; non svolge inoltre attività di verifica su impianti di cui detiene la proprietà.

BIVER effettua, in regime di qualità, le analisi dei rischi valutando i processi, il personale, i verificatori ed i sistemi di relazioni, richiedendo inoltre a tutto il personale di segnalare qualunque situazione ritenuta critica che possa far venire meno al mantenimento dei requisiti in oggetto.

	REGOLAMENTI	RG.01
	REGOLAMENTO GENERALE ISPEZIONI TERRE	

A tale fine viene garantita a tutto il personale un'adeguata formazione e introduce nel sistema il "Codice etico" (RG 02).

BIVER, adoperandosi di mantenere integri i principi di imparzialità e indipendenza nello svolgimento delle ispezioni, si esime nello svolgere tutte le attività di verifica che possano inficiare i principi sopra descritti pertanto, è esclusa qualsiasi forma di consulenza, che possa far venir meno la natura di indipendenza della valutazione svolta.

4.2 Competenza

Biver assicura la competenza del proprio personale e dei Verificatori attraverso l'individuazione dei requisiti minimi generali, della formazione in base al ruolo svolto, valutazione delle competenze e caratteristiche personali, creando per ciascuno di loro schede di qualifica, che verranno poi aggiornate in base alla formazione svolta.

Esiste inoltre nel sistema interno Biver un processo di monitoraggio delle competenze al fine garantire il mantenimento della qualifica, individuare eventuali carenze o esigenze di aggiornamento.

4.3 Riservatezza

Biver si impegna a non diffondere a terzi, notizie afferenti i rapporti contrattuali con i propri Clienti, salvo:

- Comunicazioni di carattere normativo necessari al processo di verifica secondo DPR 462/01 e s.m.i., e regolamento Accredia (Ente Italiano per l'Accreditamento);
- Sia stabilito da legge o disposto dall'Attività Giudiziarie.

I risultati delle ispezioni vengono comunicati al personale di riferimento indicato dal Cliente, salvo diversa disposizione delle autorità giudiziarie o di requisiti di legge.

Tutti i documenti risultanti dall'attività di ispezione vengono conservati in condizioni di riservatezza e sono accessibili esclusivamente al personale ed ai Verificatori BIVER che assicurano il trattamento dei dati personali dei propri clienti in conformità alle prescrizioni contenute nel Regolamento dell'Unione Europea 2016/676 e secondo GDPR – Regolamento 2016/679 adoperando supporti informatici idonei per il controllo, gestione e conservazione dati.

5. IMPEGNI E DIRITTI DEL CLIENTE

Il richiedente si impegna a fornire la massima collaborazione al personale BIVER durante tutte le fasi dell'attività accettando i requisiti e le prescrizioni poste nel presente Regolamento, impegnandosi a trasferire i contenuti a tutti i soggetti coinvolti, garantendone il rispetto da parte degli stessi ed in particolare si impegna a:

- Fornire i documenti e le informazioni richieste dal personale BIVER, garantendone completezza e veridicità, al fine di consentire la corretta pianificazione ed esecuzione della verifica, comunicando eventuali variazioni dei dati forniti. Sono richiesti pertanto, dichiarazione di conformità/rispondenza dell'impianto elettrico e/o progetto, documentazione attestante eventuali modifiche apportate all'impianto successivamente all'ultima verifica effettuata, eventuale verbale dell'ultima verifica periodica e/o straordinaria effettuata;
- Sospendere il funzionamento dell'impianto, in caso di esito negativo della verifica e rimuovere le cause che lo hanno determinato per poi richiedere la verifica straordinaria;
- Garantire l'accesso in sicurezza agli impianti secondo normative vigenti agli incaricati Biver, personale Accredia o altri Enti preposti, informandoli sui possibili rischi specifici esistenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Accettare che l'attività di verifica possa essere svolta dall'Organismo come Audit di verifica dell'ente di accreditamento, come verifica di affiancamento formativo del personale Biver, impegnandosi a mettere a disposizione informazioni e documenti dell'impianto;
- Segnalare tempestivamente a BIVER incidenti, guasti e/o eventuali modifiche apportate all'impianto;
- Non modificare Rapporti e/o Certificati di Ispezione emessi dall'organismo;
- Non utilizzare il logo BIVER senza preventiva autorizzazione scritta;
- Non utilizzare il logo ACCREDIA.

Il mancato rispetto dei punti nel presente RG.01 da parte del Richiedente, permette all'Organismo di sospendere l'intervento liberandolo da qualsiasi obbligo contrattualmente previsto, salvo il fatto di poter richiedere il compenso pattuito per inadempienza dovuta a cause non imputabili a Biver.

Il richiedente ha diritto di:

- Presentare segnalazioni e/o reclami all'operato dell'Organismo;
- Presentare ricorsi circa l'esito della verifica riportato sul Certificato emesso dall'Organismo;
- Ricusare l'ispettore qualora si presentino giustificate motivazioni (conflitto di interessi, precedenti comportamenti non etici, ecc.) fino al momento di inizio della verifica o entro 2 gg dall'avvenuta comunicazione del nominativo, secondo le modalità riportate al ¶ 7.2

 BIVER VERIFICHE	REGOLAMENTI	RG.01
	REGOLAMENTO GENERALE ISPEZIONI TERRE	

6. IMPEGNI DI BIVER

Con la firma e l'accettazione del contratto BIVER si impegna a svolgere un servizio nel rispetto del presente Regolamento e secondo quanto descritto dal D.P.R. 462/01 e s.m.i. in linea ai principi di indipendenza, imparzialità, competenza e riservatezza sopra descritti.

BIVER garantisce idonee coperture assicurative per rischi derivanti dall'attività di verifica oltre all'opportuna formazione degli operatori incaricati circa le procedure corrette da adottare per le verifiche secondo D.P.R. 462/01 e sulle disposizioni in materia di sicurezza.

BIVER mantiene lo scadenziario delle verifiche, impegnandosi quindi ad avvertire il cliente circa la necessità di effettuare la verifica successiva prima della sua scadenza.

BIVER garantisce che i Verificatori utilizzano strumentazioni di misura idonee alle operazioni da svolgere, conforme alle normative tecniche applicabili e che le stesse sono sottoposte periodicamente a taratura.

6.1 Accreditalenti

BIVER, Organismo di Ispezione di Tipo "A", svolge attività di verifica degli impianti e opera secondo le procedure oggetto del presente regolamento imposte da D.P.R. 462/01 e s.m.i. ed è soggetto ad accreditamento da parte dell'Ente Accredia ed abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). Eventuali rinunce, sospensioni, revoche o mancate conferme dei riconoscimenti dalle autorità competenti necessari allo svolgimento dell'attività di verifica, saranno comunicate da Biver al Cliente.

Nei suddetti casi il cliente ha facoltà di recedere dal contratto sottoscritto con l'Organismo il quale non può essere ritenuto in alcun modo responsabile per eventuali inadempienze legate a questa eventualità.

6.2 Cause di forza maggiore

BIVER non potrà essere ritenuto responsabile se dovessero verificarsi inadempienze a causa di circostanze oggettivamente imprevedibili successive all'assunzione dell'incarico.

Pariteticamente BIVER non potrà essere ritenuto responsabile per il mancato rispetto degli accordi contrattuali qualora siano conseguenza dell'inadempimento da parte del Richiedente di quanto contenuto nel presente RG.01.

7. SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA

I servizi di verifica svolti da BIVER sono finalizzati alla valutazione dello stato di conservazione e di efficienza dell'impianto, degli ausiliari e dei dispositivi di sicurezza di cui è dotato.

7.1 Richiesta del Cliente e definizione degli accordi contrattuali

Il Cliente può richiedere il servizio di Ispezione telefonicamente, via mail o per contatto diretto; l'RT o SRT, prende in carico la richiesta, acquisendo dal cliente i dati necessari per la formulazione dell'offerta, che viene poi sottoposta al cliente stesso.

Con l'eventuale accettazione e sottoscrizione del contratto, il Cliente si impegna a rispettare le condizioni economiche, le modalità di pagamento, le modalità di svolgimento dell'attività di verifica ed ogni impegno contrattuale derivato (RG.01).

Prima dell'esecuzione dell'ispezione, BIVER verifica che i dati e i documenti forniti dal cliente siano congrui a quanto riscontrato all'impianto (potenza, tipo di alimentazione, ecc.). Qualora successivamente alla protocollazione del contratto, anche in sede di verifica, si riscontrino nelle caratteristiche dell'impianto rispetto a quanto previsto, il contratto verrà modificato sulla base del tariffario nazionale ISPEL e fatto sottoscrivere nuovamente al cliente prima dell'effettuazione della verifica.

7.2 Programmazione delle verifiche

La scadenza dell'attività di verifica è pianificata da Biver sulla base della verifica documentale/precedente verifica. Biver in accordo con il cliente fissa la data di ispezione comunicando il nominativo dell'incaricato.

Il Cliente può riconsuare l'Ispezione e richiederne la sostituzione per giustificate motivazioni (conflitto di interessi, precedenti comportamenti non etici, ecc.) fino al momento di inizio della verifica o entro 2 gg dall'avvenuta comunicazione del nominativo, inviando un'email all'indirizzo ufficio@biververifiche.it

Qualora, per qualsiasi motivo, l'Ispezione non riesca ad eseguire la verifica, si avvertirà il Cliente possibilmente entro 24 ore dalla data concordata, riprogrammando l'ispezione quanto prima.

7.3 Esecuzione ed esito delle verifiche

Durante l'attività di verifica l'Ispezione esamina l'impianto (es. dispositivi di sicurezza e stato di usura, componenti dell'impianto e stato di usura, eventuali variazioni/modifiche a componenti rispetto alle verifiche precedentemente effettuate), le relative apparecchiature e ausiliari. Registra i risultati delle misure e delle prove, i riscontri oggettivi effettuati sull'impianto e le registrazioni annesse che si raccolgono in fase di valutazione dello stesso. Si appone, dunque, una targhetta adesiva dell'Organismo all'impianto utile a richiamare, in caso di necessità, l'Organismo incaricato.

Successivamente, l'operatore BIVER, rilascia al proprietario/legale rappresentante un rapporto attestante l'attività di Ispezione effettuata, privo dell'esito che sarà riportato sul Certificato definitivo, emesso ed inviato al cliente entro 45 gg dalla verifica in caso di esito positivo.

 BIVER VERIFICHE	REGOLAMENTI	RG.01
	REGOLAMENTO GENERALE ISPEZIONI TERRE	

Qualora sia necessaria la ripetizione dell'attività di verifica, al fine di accertarne in via definitiva l'esito, la Biver procederà alla ripetizione della stessa a proprio carico comunicandolo preventivamente al cliente secondo le modalità indicate al precedente punto 7.2

In caso di esito negativo Biver provvederà ad emettere ed inviare il certificato al Cliente e all'Ente di vigilanza (ASL o ARPA) territorialmente competente entro ~~42~~ 5 gg dalla data di verifica, in conformità al D.P.R. 462/01. Il Richiedente dovrà pertanto eliminare le cause che hanno comportato l'esito negativo della verifica periodica per poi richiedere all'Organismo l'effettuazione di una verifica straordinaria.

7.4 Trasmissione del Certificato di Ispezione e utilizzo da parte del Richiedente

Biver redige certificato elettronico che perverrà al cliente a mezzo email fornita entro 45 gg in caso di esito positivo, e ~~42~~ 5 gg in caso di esito negativo, in quest'ultimo caso sarà necessaria ulteriore comunicazione all'Ente di vigilanza (ASL o ARPA) territorialmente competente. Copia del Certificato di Ispezione deve essere conservata nella documentazione dell'impianto a cura del Cliente.

Il Richiedente può utilizzare ed esibire il verbale di ispezione per tutte le finalità e gli scopi legalmente previsti ed è espressamente vietato modificare, riprodurre parzialmente il documento o mascherare i suoi contenuti.

In caso di uso improprio della documentazione, di comportamenti non corretti, o lesivi dell'immagine di BIVER, questa ultima adotterà i provvedimenti per la tutela propria e di terzi eventualmente coinvolti.

8. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

Il reclamo può essere presentato da ogni tipologia di utente ~~rispetto alla fruizione di un servizio erogato dall'Organismo~~ nei riguardi dell'Organismo e del suo operato in generale, in forma scritta tramite Raccomandata A/R o pec entro 30 giorni lavorativi dall'evento da segnalare, attraverso il modulo M.19 "Reclami/Ricorsi" scaricabile dal sito www.biververifiche.it. BIVER non prende in considerazione i reclami presentati in forma anonima. L'Organismo analizza il contenuto del reclamo per individuare le azioni necessarie alla gestione e risoluzione dello stesso in conformità alle procedure interne adottate. Si escludono dalla gestione di reclami e ricorsi gli operatori dell'Organismo direttamente coinvolti.

Entro 15 giorni dalla ricezione del Reclamo BIVER fornisce risposta scritta e motivata, sia che questo risulti fondato o infondato, e propone azioni risolutive entro i successivi 60 giorni. Il cliente viene informato costantemente durante tutto lo stato di avanzamento della sua gestione.

~~Qualora il reclamante non risulti soddisfatto dalla risposta di BIVER al reclamo, può procedere a formalizzare un ricorso.~~

In nessun caso il Reclamo può dare seguito ad azioni discriminatorie nei confronti del reclamante.

Il ricorso può essere presentato dal cliente o suoi diretti rappresentanti in caso di disaccordo circa l'esito della verifica comunicato dall'Organismo attraverso l'emissione del Certificato. Il ricorso deve essere formalizzato per iscritto entro i successivi 15 giorni ~~lavorativi dal fatto a cui si intende ricorrere~~, con lettera Raccomandata A/R o pec, circostanziando le motivazioni dello stesso e le evidenze necessarie a sostenere la propria tesi.

Entro 15 giorni lavorativi dalla sua ricezione, BIVER comunica al ricorrente a mezzo pec l'affidamento della gestione del caso. La sua risoluzione viene notificata a mezzo pec entro 60 giorni. Il cliente viene informato costantemente durante tutto lo stato di avanzamento della sua gestione.

Il recepimento e la gestione del ricorso non sospendono la vigenza delle decisioni prese da BIVER fino alla conclusione e della relativa trattazione.

Qualora il Cliente non sia soddisfatto della risoluzione del ricorso può sempre adire al contenzioso con BIVER.

Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia del Regolamento di Certificazione, è competente, esclusivamente, il Foro di Fermo.

9. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

L'aggiornamento continuo del panorama normativo e legislativo applicabile alle attività condotte da BIVER e coinvolte nel presente regolamento, potrebbe richiedere la modifica di uno o più paragrafi dello stesso; eventuali modifiche al Regolamento saranno comunicate al cliente che potrà consultare l'ultima versione aggiornata sul sito web dell'organismo o riceverne una copia su esplicita richiesta.

Il Richiedente si impegna ad adeguarsi alle nuove condizioni poste dal Regolamento e il suo aggiornamento non può essere considerato giusta causa di recesso dal contratto sottoscritto da BIVER.

10. CONDIZIONI CONTRATTUALI

Le condizioni economiche applicate (importo richiesto per le attività, modalità di pagamento, durata e recesso del contratto) sono riportate all'interno dall'Offerta redatta da BIVER per le attività di cui al presente regolamento e si basano sulle informazioni fornite dal Richiedente (potenza disponibile dell'impianto) e fanno riferimento al Tariffario Ministeriale individuato dal Decreto ISPESL del 07/07/2005.

Il riscontro in sede di verifica, di eventuali incongruenze con i dati forniti dal Richiedente, comporterà l'adozione delle opportune variazioni alle condizioni economiche che saranno riportate all'atto della fatturazione.

 BIVER VERIFICHE	REGOLAMENTI	RG.01
	REGOLAMENTO GENERALE ISPEZIONI TERRE	

11. RECESSO E SOSPENSIONE

Le condizioni di recesso sono indicate sulle clausole contrattuali sottoscritte dal cliente, dove BIVER potrà decidere di recedere qualora il cliente risulti inadempiente (clausola risolutiva espressa). In alternativa BIVER potrà decidere di sospendere l'esecuzione delle attività previste dal contratto fino alla regolarizzazione della posizione, riservandosi comunque di agire, in sede giudiziale per il recupero di quanto dovuto o maggiori danni.